

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2019, n. 13

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, sono aggiunte le parole: *"ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale"*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è inserito il seguente:

"1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato."

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, le parole: *"e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità"*.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è sostituita dalla seguente:

"Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria".

2. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, dopo le parole: *"delle opere stradali"* sono inserite le seguenti: *"sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1,"* e le parole: *"opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda della tipologia della rete viaria oggetto delle stesse"* sono soppresse.

Art. 3

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, la parola: *"concorre"* è sostituita dalle seguenti: *"può concorrere"*.

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.